

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: miglianico@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2015 01:50 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.11320 del 25-09-2015 - PROCEDURA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' PROGETTO **REALIZZAZIONE DEPOSITO RIFIUTI DITTA GLOBUS**

Prot Par 0011320 del 25-09-2015 - Documentoprogetto realizzazione deposito rifiuti comune miglianico.pdf(1266102)

Segnatura.xml(2365)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)



COMUNE DI MIGLIANICO

Prov. di CHIETI

Piazza Umberto I, n. 7 – telef. 0871/951123 – 951130 Fax 0871/950271 – Partita IVA 00121000699-
mail: miglianico@pec.it

UFFICIO TECNICO URBANISTICO E PIANIFICAZIONE

Spett.le
Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Parchi Territorio
Ambiente Energia
Servizio Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
Via Leonardo Da Vinci, 6
67100 L'AQUILA
Pec: via@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Procedura di verifica di Assoggettabilità relativa al "Progetto per la realizzazione di un deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata" da ubicare in Zona Artigianale/Industriale in contrada Cerreto del Comune di Miglianico (CH).
Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.
Ditta: GLOBUS s.a.s.. Osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3), del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

In merito al progetto per la realizzazione di un deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di microraccolta differenziata, da ubicare in zona artigianale/industriale in contrada Cerreto di questo Comune, proposto dalla ditta "Globus s.a.s. Servizi di Gestione Ambientale", con sede in Francavilla al Mare in via Nazionale Adriatica Nord, n. 39, si fa presente a codesta Giunta Regionale, che:

- Questo Comune, in data 26.03.2009, il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 ha approvato definitivamente la modifica delle N.T.A. del P.R.G. che introduce l'art. 23 bis che vieta l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5.09.1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.L.vo 152 del 30.04.2006 e di quelli classificati come corrosivi, tossici, nocivi e radioattivi dalla norma citata;
- In data 20.03.2010 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 8, ha adottato la modifica all'art. 23 bis delle N.T.A., la quale al comma 2) prevede "Esclusivamente nella Sub-Area D2 per Artigianato e Piccole Industrie di completamento, e precisamente sull'area D2 per Artigianato e Piccole Industria, ubicata in c.da Montupoli Foro, adiacente la strada comunale "Della Scuola", è consentito, previa autorizzazione, l'insediamento di nuove industrie insalubri, classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5.09.1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.L.vo n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i. nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa regionale e statale, salva valutazione concreta della loro effettiva pericolosità di volta in volta desunta dalla particolare tipologia e modalità dell'attività che si intende ivi insediare, congiunta all'esame degli eventuali accorgimenti tecnici a renderla compatibile con l'ambiente circostante.

Il testo dell'ultima modifica dell'art. 23 bis è stata inserita anche nelle N.T.A. del nuovo P.R.G. di cui è stata attivata la procedura V.A.S. di cui al D.L.vo 152/2006, è stato acquisito il parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..


Alla luce di quanto sopra le N.T.A., allegata al vigente P.R.G., escludono la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, proposta dalla Globus s.a.s..

Ad ogni modo si chiede la partecipazione di questo Comune alla Commissione V.I. A. che esaminerà il progetto in oggetto per la verifica di assoggettabilità, al fine di fornire tutte le delucidazioni del caso.

Si allegano:

1. Copia deliberazione C.C. n. 8/2009;
2. Copia deliberazione C.C. n. 8/2010.

Distinti saluti.



RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Nando Timperio

COMUNE DI MIGLIANICOProvincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del

20 marzo 2010

N. 8

OGGETTO: Modifica all'art. 23 bis delle N.T.A.

L'anno duemilanove

il giorno venti del mese di marzo
alle ore 15,20 in Miglianico e nella casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito
n. 2465 in data 16 marzo 2010 si è riunito
in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

CONSIGLIERI	Assenti
1) Dino DE MARCO.....	
2) Giovina Catia MATTIOLI	
3) Alessio DI BARTOLOMEO.....	
4) Giuliana DI NOBILE.....	
5) Lorenzo ANTONELLI.....	
6) Simonetta FIRMANI	
7) Maria Sara ANTONELLI	
8) Adriana LOPO	
9) Angelo ROSCIOLI	
10) Gaetano D'ERCOLE	
11) Marco CICCHITTI.....	
12) Renato LAMONACO.....	
13) Emilia BALDASSARRE	
14) Gianleo D'ERCOLE.....	
15) Amedeo SANTALUCIA.....	
16) Marco ALMONTI	
17) Gianfranco SULPIZIO	

Sono altresì presenti gli assessori esterni:

- 1) Antonia NARDELLA

Consiglieri assegnati N. 17 consiglieri in carica N. 17

Presenti N. 17 assenti N. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Luigino CINQUINO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Lorenzo ANTONELLI

Nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare
sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Su analoga certificazione
del Messo Comunale certifico
che la presente deliberazione
è stata affissa all'albo pretorio
il 22 MAR. 2010
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Miglianico, li

22 MAR. 2010

IL SEGRETARIO
f.to dott. Luigino CINQUINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Commissario ad acta n. 4 del 23.01.2003 è stata approvata definitivamente la variante al P.R.G. adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 17.10.2002;
- con propria delibera del 31 ottobre 2008 n. 34, è stata adottata la modifica alle N.T.A. allegate al P.R.G. che prevedeva l'inserimento dell'art.23 bis "Prescrizioni e tutela ambientale"
- con propria deliberazione del 26 marzo 2009 n. 8 è stato approvato definitivamente la modifica delle N.T.A. del P.R.G. adottata il 31 ottobre 2008;
- l'art.23 bis vieta su tutto il territorio l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e di quelli classificati come corrosivi, tossici, nocivi e radioattivi.

Considerato che:

- il predetto art. 23-bis delle N.T.A., alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza T.A.R. Abruzzo -Pescara, Sez. I - 20 novembre 2009, n. 1029), non sembra più consono allo scopo, né, soprattutto, in linea con l'attuale interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, in quanto inibisce in maniera assoluta, su tutto il territorio comunale, l'insediamento di industrie insalubri;
- occorre, pertanto, emendare (sostituire) detta prescrizione delle N.T.A., sia per uniformare la vigente normativa urbanistica dell'Ente al nuovo orientamento succitato, che per prevenire, conseguentemente, inutili e costosi contenziosi.

Visto il seguente nuovo testo dell'art. 23-bis, più volte citato, predisposto dal responsabile del settore tecnico, in sostituzione del medesimo articolo:

ART. 23 bis. – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE

Sull'intero territorio comunale, ai fini del rispetto dei principi costituzionali e di derivazione comunitaria resi obbligatori dall'art. 1 della L. 07.08.1990 n. 241 come modificato dalla L. 11.02.2005 n. 15 (precauzione, difesa della salute, proporzionalità, adeguatezza, effetto utile, sussidiarietà orizzontale), potranno essere realizzati interventi e/o insediamenti solo nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e regolano l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo di sostanze tossiche e nocive, previa acquisizione – nei termini e modi fissati dalle suddette leggi – della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Incidenza e della Valutazione di Impatto Sanitario.



Esclusivamente nella Sub Area D2 per Artigianato e Piccole industrie di completamento, e precisamente sull'area puntuale ubicata in Contrada Montupoli Foro, adiacente alla strada comunale della Scuola, è consentito, previa autorizzazione, l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i, con le seguenti prescrizioni:

- *distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal P.R.G., non inferiore a mt. 300,00;*
- *distanze tra fabbricati destinati a tali insediamenti non inferiore a mt. 20,00.*

Gli insediamenti e le attività esistenti ricadenti all'interno di tale Sub Area D2, localizzata in contrada Montupoli Foro, potranno subire trasformazioni o modificazioni nel rispetto delle suddette prescrizioni, delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute.

Dato atto che il testo di cui sopra è già stato esaminato e fatto proprio dalla Commissione Edilizia nella seduta del 15 marzo 2010 come emerge dall'unito verbale;

Ritenuta condivisibile la summenzionata proposta di modifica dell'art. 23 Bis delle N.T.A., il quale, oltre a contemperare le diverse esigenze, tende a coniugare sviluppo ed ambiente in senso lato, tutelando al meglio la salute pubblica che rappresenta, ora più che mai, un bene di inestimabile valore;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Edilizio;

Ricevuto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di adottare la modifica all'articolo 23 bis – Prescrizioni relative alla tutela ambientale, delle N.T.A. riportato nella premessa che forma parte integrante del presente dispositivo, il cui testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del consiglio n.8. del 26 marzo 2009.
- 3) Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli adempimenti successivi previsti dall'Art.10 della Legge Regionale n.18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco, su invito del Presidente, illustra l'argomento surriportato, riferendo:

- che lo scorso anno l'articolo in oggetto venne modificato per evitare insediamenti di industrie insalubri su tutto il territorio comunale;
- che recentemente il T.A.R. ha emesso una sentenza che non sembra condividere il divieto di insediamento di cui sopra, anche se il predetto giudicato non riguarda il Comune di Miglianico;
- che in pendenza di un ricorso sull'argomento, che riguarda proprio il territorio di questo comune, appare opportuno rivisitare detto art. 23 bis delle N.T.A., per renderlo più rispondente al nuovo orientamento giurisprudenziale;
- che l'avvocato dell'Ente ha consigliato di emendare anche la surriportate proposta, evitando di indicare precise distanze al 2° comma di detto articolo 23 bis.

Ultimata la breve relazione, proprio al fine di fare tesoro del consiglio del legale, chiede ed ottiene la parola, l'assessore Nardella, il quale chiede di sopprimere dal comma 2, del predetto articolo 23 bis le seguenti parole:

“con le seguenti prescrizioni:

- *distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal P.R.G., non inferiore a mt. 300,00;*
- *distanze tra fabbricati destinati a tali insediamenti non inferiore a mt. 20,00”*



e di sostituirla con le seguenti:

“nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa regionale e statale, salva valutazione concreta della loro effettiva pericolosità di volta in volta desunta dalla particolare tipologia e modalità dell'attività che si intende ivi insediare, congiunta all'esame degli eventuali accorgimenti tecnici diretti a renderla compatibile con l'ambiente circostante”

Quindi l'assessore dà integrale lettura dell'allegato testo emendato.

Subito dopo il Presidente invita i presenti a prendere parte alla discussione.

Il consigliere Sulpizio evidenzia che l'articolo, così come proposto, appare poco chiaro e che, comunque, il ricorso Globus era all'epoca facilmente prevedibile.

Quindi il medesimo evidenzia altresì:

- la necessità di opporsi a qualsiasi insediamento in modo netto;
- che l'articolo proposto, individuando una determinata zona, spiazza l'Ente, perché se la Globus compra nella zona prescelta il Comune non può eccepire nulla.

Il Sindaco replica sottolineando che il Comune è per il NO all'insediamento, ma deve sempre fare i conti con la legge e la giurisprudenza, specialmente con l'orientamento espresso nel 2010 dal T.A.R. Abruzzo.

Fa rilevare, comunque, che l'autorizzazione non è di competenza dell'Ente Locale, bensì della Regione Abruzzo e che il Comune ha solo competenza in materia urbanistica-edilizia.

Il Consigliere D'Ercole Gianleo ricorda che questa maggioranza sul divieto alla Globus aveva fatto campagna elettorale.

Il Sindaco rammenta al Consigliere D'Ercole Gianleo, che la maggioranza e la minoranza votarono all'unanimità il testo dell'art. 23 bis approvato definitivamente con la delibera n. 8 del 23.03.2009.

L'assessore Di Nobile interviene per manifestare la sua posizione come appartenente al Partito Democratico e come componente della lista "Progetto Miglianico", ribadendo allo scopo che si incatenerà nel caso in cui la Globus dovesse insediarsi a Miglianico. Poi spiega l'iter del ricorso al T.A.R. che verrà discusso il prossimo 25.03.2010;

Il Consigliere Santalucia interviene per evidenziare che la zona individuata con l'articolo all'esame dovrà pure tenere conto delle distanze dal fiume.

Il sindaco, per chiudere la discussione, chiarisce che si tratta semplicemente di individuare una zona per le eventuali autorizzazioni e che il resto verrà affrontato nelle competenti sedi.

Il Presidente, pertanto, invita a fare le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere di minoranza Sulpizio, dice di essere contrario all'approvazione della proposta, con o senza l'emendamento, perché insufficiente a risolvere il problema.

Si passa, quindi, a votare, per scrutinio palese, l'emendamento proposto dall'assessore Nardella, che viene approvato con voti favorevoli 12, contrari 1 ed astenuti 4 (D'Ercole Gianleo, Santalucia, Almonti, Baldassarre);

Successivamente viene messa a votazione, sempre per scrutinio palese, la acclusa proposta, come letta ed emendata su iniziativa dell'assessore all'Urbanistica, arch. Antonella Nardella;

Favorevoli 12, contrari 1 (Sulpizio) ed astenuti 4 (D'Ercole Gianleo, Santalucia, Almonti, Baldassarre);

Il Presidente, proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta emendata, come sopra illustrato, è approvata e che il testo definitivo dell'art. 23 bis delle N.T.A. risulta, quindi, essere il seguente:

ART. 23 bis. – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE

Sull'intero territorio comunale, ai fini del rispetto dei principi costituzionali e di derivazione comunitaria resi obbligatori dall'art. 1 della L. 07.08.1990 n. 241 come modificato dalla L. 11.02.2005 n. 15 (precauzione, difesa della salute, proporzionalità, adeguatezza, effetto utile, sussidiarietà orizzontale), potranno essere realizzati interventi e/o insediamenti solo nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e regolano l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo di sostanze tossiche e nocive, previa acquisizione – nei termini e modi fissati dalle suddette leggi – della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Incidenza e della Valutazione di Impatto Sanitario.

Esclusivamente nella Sub Area D2 per Artigianato e Piccole industrie di completamento, e precisamente sull'area puntuale ubicata in Contrada Montupoli Foro, adiacente alla strada comunale della Scuola, è consentito, previa autorizzazione, l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i, nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa regionale e statale, salva valutazione concreta della loro effettiva pericolosità di volta in volta desunta dalla particolare tipologia e modalità dell'attività che si intende ivi insediare, congiunta all'esame degli eventuali accorgimenti tecnici diretti a renderla compatibile con l'ambiente circostante.

- Gli insediamenti e le attività esistenti ricadenti all'interno di tale Sub Area D2, localizzata in contrada Montupoli Foro, potranno subire trasformazioni o modificazioni nel rispetto delle suddette prescrizioni, delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di modificare la predetta disciplina urbanistica, anche al fine di esibirla nel giudizio amministrativo in corso;

Con voti favorevoli 12, contrari 1 ed astenuti 4 (D'Ercole Gianleo, Santalucia, Almonti, Baldassarre);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo 267/2000.





EMENDAMENTO

ART. 23 bis. – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE


Sull'intero territorio comunale, ai fini del rispetto dei principi costituzionali e di derivazione comunitaria resi obbligatori dall'art. 1 della L. 07.08.1990 n. 241 come modificato dalla L. 11.02.2005 n. 15 (precauzione, difesa della salute, proporzionalità, adeguatezza, effetto utile, sussidiarietà orizzontale), potranno essere realizzati interventi e/o insediamenti solo nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e regolano l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo di sostanze tossiche e nocive, previa acquisizione – nei termini e modi fissati dalle suddette leggi – della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Incidenza e della Valutazione di Impatto Sanitario.

Esclusivamente nella Sub Area D2 per Artigianato e Piccole industrie di completamento, e precisamente sull'area puntuale ubicata in Contrada Montupoli Foro, adiacente alla strada comunale della Scuola, è consentito, previa autorizzazione, l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1992, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i. *[nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa regionale e statale, salva valutazione concreta della loro effettiva pericolosità di volta in volta desunta dalla particolare tipologia e modalità dell'attività che si intende vi insediare, congiunta all'esame degli eventuali accorgimenti tecnici diretti a renderla compatibile con l'ambiente circostante].*

Gli insediamenti e le attività esistenti ricadenti all'interno di tale Sub Area D2, localizzata in contrada Montupoli Foro, potranno subire trasformazioni o modificazioni nel rispetto delle suddette prescrizioni, delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute.

Stampa: COMUNE DI MIGLIANICO - UFFICIO COMUNICAZIONE PUBBLICA - PIAZZA S. ANTONIO - 81020 MIGLIANICO (BN) - TEL. 0874/40001 - FAX 0874/40002
Firma: IL SEGRETARIO
Firma: IL PRESIDENTE

Comune di Miglianico Prot. n. 11320 del 25-09-2015 partenza Cat. 10 Cl. -1





COMUNE DI MIGLIANICO

Prov. di CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Seduta del 15 Marzo 2010, N. 05

L'anno 2010, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 15,30 in Miglianico e nella sede comunale.

Convocata dal Presidente, si è riunita la Commissione Edilizia comunale con la presenza di

COMUNE DI MIGLIANICO
 PROVINCIA DI CHIETI
 consiglio comunale
 N. d. del 20/03/2010
 IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

1) TIMPERIO Nando	Presidente	
2) DI SABATINO Cristiano	Componente	
3) DEL CIOTTO Giordano	Componente	
4) CATALDO Felisiano	Componente	
5) VALENTINI Franco	Componente	
6) SCIOLI Sonia	Componente	
7) GIAMBERARDINO Camillo	Componente	X
8) ANZIDEO Fabio	Componente	

con l'assistenza del componente Geometra Fabio ANZIDEO, che assume anche la funzione di Segretario.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dottor Architetto TIMPERIO Nando, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Comune di Miglianico Prot. n. 11320 del 25-09-2015 partenza Cat. 10 Cl. -1





Si inizia l'esame delle pratiche edilizie così come di seguito riportate:

1) richiedente: Comune di Miglianico

OGGETTO: Proposta di variazione all'art. 23 bis delle N.T.A. "Norme Tecniche di Attuazione" (Disciplina Urbanistica) del P.R.G. vigente.

Il Presidente illustra la proposta di modifica dell'art. 23 bis delle N.T.A. (Disciplina Urbanistica) allegata al vigente PRG. La Commissione, udito quanto riferito dal Presidente, in ordine alle modifiche dell'art. 23 bis delle vigenti N.T.A. allegata al PRG vigente, dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità di voti palesi, ESPRIME parere favorevole all'approvazione delle modifiche all'art. 23 bis delle N.T.A. "Norme Tecniche di Attuazione" del PRG vigente di questo Comune.

COMUNE DI MIGLIANICO
ALLEGATA ALLA PRATICA N. 8 del 2/10/2015
consiglio comunale
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Alle ore 18,40 non essendoci altre pratiche da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I COMMISSARI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Comune di Miglianico Prot. n. 11320 del 25-09-2015 partenza Cat. 10 Cl. -1





COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

UFFICIO TECNICO

VARIAZIONE ALL'ART.23 BIS DELLE N.T.A. DEL P.R.G.

COMUNE DI MIGLIANICO
PROVINCIA DI CHIETI

Allegato all'art.23
N. 8 del 20/03/2010

consiglio comunale
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

Miglianico li 15 marzo 2010

IL TECNICO
Dott. arch. Nando Timperio


COMUNE DI MIGLIANICO

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Seduta del 15 MAR. 2010

Esaminato con parere favorevole (ved verbale)

Il Presidente Il Commissario Delegato

(Handwritten signatures of the President and the Delegated Commissioner)



Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come all'originale.


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22 MAR 2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data _____
 - in quanto non soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
 - in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c.1, del T.U. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. _____, in data _____
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 22 MAR 2010



Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando Timperio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, comma 1, del T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con nota n. _____, in data _____, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del T.U. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dall' ultima della pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- essendo stati trasmessi in data _____, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _____, (art. 133, comma' 2, del T.U. n. 267/2000, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, comma 2, del T.U. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 2, del T.U. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile Settore Tecnico

f.to dottor arch. Nando TIMPERIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando TIMPERIO



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del **26 marzo 2009**

N. 8

O G G E T T O: Approvazione modifica delle N.T.A. del P.R.G.

L'anno duemilanove

il giorno **ventisei** del mese di **marzo**
alle ore **19,00** in Miglianico e nei locali della Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito
n. **2870** in data **20 marzo 2009** si è riunito
in **prima** convocazione, sessione **straordinaria**
ed in seduta pubblica
nelle persone dei signori:

Relazione di Pubblicazione

Su analoga certificazione
del Messo Comunale certifico
che la presente deliberazione
è stata affissa all'albo pretorio
il **01 APR. 2009**
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Miglianico, li

01 APR. 2009

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luigino CINQUINO

CONSIGLIERI	Assenti
01) Dino DE MARCO	
02) Carlo BIASONE	
03) Amedeo SANTALUCIA.....	X
04) Federico ANZELLOTTI.....	X
05) Giulio ORLANDI	
06) Giuseppe TIMPERIO	X
07) Gianleo D'ERCOLE	
08) Lorenzo MASCÍULLI	
09) Nicola MINCONE	
10) Agostino ANTONELLI	
11) Tiziano CICCHITTI	
12) Laura GALASSO	
13) Teresa D'ONOFRIO	
14) Valerio MARRONGELLI	
15) Enzo NARDONE	
16) Renato RICCI.....	
17) Pasquale PAPPONETTI.....	

Consiglieri assegnati N. 17 consiglieri in carica N. 17
Presenti N. 14 assenti N. 3

Partecipa il Segretario comunale Dott. Luigino CINQUINO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola MINCONE
Nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno

Comune di Miglianico Prot. n. 11320 del 25-09-2015 partenza Cat. 10 Cl. -1

Europea, e del principio di tutela della salute pubblica, sancito dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale, socio – economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, gli interventi di cui alle direttive 85/337 CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE devono rispettare le esigenze di salvaguardia e tutela:

- a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonché del miglioramento della qualità umana della vita;
- b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;
- c) della sicurezza del territorio.

Potranno pertanto essere realizzati interventi e/o insediamenti solo nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e regolano l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo di sostanze tossiche e nocive, previa acquisizione – nei termini e modi fissati dalle suddette leggi – della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Incidenza e della Valutazione di Impatto Sanitario.

Non è consentito, in ogni caso, l'insediamento di nuove industrie insalubri classificate di prima classe, categoria A, nell'allegato al Decreto Ministeriale 5 Settembre 1994, nonché tutte le attività e gli insediamenti relativi, in qualsiasi forma e modalità, al ciclo dei rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e di quelli classificati come corrosivi, tossici, nocivi e radioattivi delle norme citate.

Non sono consentiti inoltre nuovi interventi, insediamenti e attività, nonché trasferimenti sul territorio comunale di attività che:

- a) raccolgono, immagazzinano, conservano, recuperano, trattano, smaltiscono, lavorano, in qualsiasi forma o modalità o ciclo, rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, ovvero sostanze e materie pericolose, tossiche o nocivi;
- b) immettono in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi;
- c) producono materiali e sostanze pericolosi, tossici o nocivi.

Gli insediamenti e le attività esistenti potranno subire trasformazioni o modificazioni solo adeguandosi alle suddette prescrizioni, nel rispetto delle presenti norme e di quelle comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e non consentono l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi.

Il Presidente invita il Sindaco a relazionare sull'argomento.

Il Sindaco, prendendo la parola, dà completa lettura del testo dell'art. 23bis delle N.T.A., che con il presente atto entra a far parte definitivamente delle vigenti N.T.A.

Ultimata la lettura, nessuno avendo chiesto la parola, la proposta viene messa a votazione per scrutinio palese ed approvata con voti unanimi favorevoli.

Il Presidente, pertanto, proclama l'esito delle votazioni in base al quale la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con delibera del commissario ad acta n. 4 del 23.01.2003 è stata approvata definitivamente la variante al P.R.G., adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 17.10.2002;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31 Ottobre 2003 è stata adottata la modifica delle N.T.A. allegata alla variante al vigente Piano Regolatore approvata nel Gennaio 2003;
- Conseguentemente si è proceduto all'iter procedimentale richiesto dall'art. 10 commi 2) e 3) della L.R. n. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nei termini stabiliti non sono state presentate osservazioni alla suddetta Variante alle N.T.A.;
- Con nota n. 1129 del 02.02.2009 il Responsabile del Settore Tecnico ha convocato la Conferenza dei Servizi per acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale di Chieti ai sensi dell'art. 10 comma 4) della Legge Regionale n. 18 del 12.04.1983 e s.m.i.;
- L'Amministrazione Provinciale di Chieti - Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale il 12 Febbraio 2009 con nota n. 10077 di prot., acquisita al ns. registro di protocollo il 23 Febbraio c.a., ha trasmesso il parere di competenza in ordine alla suddetta variante;
- Il giorno 27.02.2009 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, alla quale è stato allegato il parere espresso dall'Amministrazione Provinciale di Chieti - Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

Considerato che la Provincia con il parere di cui sopra ha ritenuto la variante alle N.T.A. compatibile con gli indirizzi ed i contenuti del vigente P.T.C.P.;

Che pertanto l'iter procedimentale della Variante adottata è da ritenersi completo e ultimato;

Vista la Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 nel testo modificato ed integrato dalla L.R. n. 26 del 14.03.2000, ed in particolare l'art. 43;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare definitivamente data la positiva conclusione dell'iter procedimentale, la modifica delle N.T.A. allegata alla variante generale al vigente P.R.G. con l'inserimento dell'art. 23 bis "Prescrizioni relative alla tutela ambientale":

Art. 23 bis:

Sull'intero territorio comunale, ai fini del rispetto dell'art. 32 della Costituzione Italiana, del principio di precauzione sancito dall'art. 174, paragrafo 2° del trattato Istituito dell'Unione

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come all'originale.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01 APR. 2009** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____, in data _____;
 - in quanto non soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
 - in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c.1, del T.U. n. 267/2000)
 - E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. _____, in data _____;
 - E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li **01 APR. 2009**



Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando Timperio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - E' divenuta esecutiva il giorno
 - decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, comma 1, del T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
 - avendo l'organo di controllo, con nota n. _____, in data _____, comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del T.U. n. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dall' ultima della pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
 - essendo stati trasmessi in data _____, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _____, (art. 133, comma 2, del T.U. n. 267/2000, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento);
 - Ha acquistato efficacia, il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, comma 2, del T.U. 267/2000);
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 2, del T.U. n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile Settore Tecnico

f.to dottor arch. Nando TIMPERIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile Settore Tecnico

Dottor arch. Nando TIMPERIO

Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-- Il giorno 25/09/2015 alle ore 13:49:35 (+0200) il messaggio con Oggetto "Prot. N.11320 del 25-09-2015 - PROCEDURA VERIFICA ASSOGGETTABILITA' PROGETTO REALIZZAZIONE DEPOSITO RIFIUTI DITTA GLOBUS" è stato inviato dal mittente "miglianico@pec.it" e indirizzato a: via@pec.regione.abruzzo.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150925134935.16551.02.6.15@pec.aruba.it

Sezione n.1

(application/xml; name=daticert.xml) Nome file:[daticert.xml](#)(793 bytes)

Sezione n.2

(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:[postacert.eml](#)(1 MB)

Sezione n.3

(application/x-pkcs7-signature; name=smime.p7s) Nome file:[smime.p7s](#)(2 kB)

